



Comune di Serravalle Scrivia

Provincia di Alessandria

Via Berthoud 49 - p.iva 00211750062 - tel. 0143/609438 - fax 686323 - cap 15069
e-mail: urbanistica@comune.serravalle-scriviasc.it - sito web: www.comune.serravalle-scriviasc.it

Servizio Pianificazione territoriale attività economiche e ambientali

Prot. n. 8907

Reg. Ord. n. 34

Orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande - sale da gioco – esercizi pubblici di telefonia ed internet

IL SINDACO

VISTA la L. R. 29.12.2006, n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", ed in particolare l'art. 17;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 04.06.2009 con oggetto "Indirizzi in materia di orari delle attività economiche ai sensi dell'art. 50 7° comma del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 50 - 7° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

RITENUTO opportuno, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale, provvedere ad adeguare la disciplina in questione al fine di migliorare il servizio all'utenza e consentire contemporaneamente una più agevole attività alle categorie interessate, nel pieno rispetto delle norme, con particolare riguardo alla quiete e sicurezza pubblica

DISPONE

che sia osservato il seguente articolato inerente le disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, sale da gioco - esercizi pubblici di telefonia ed internet

PREMESSA

La Regione Piemonte con la L.R. 29/12/2006, n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" ha stabilito dei principi e delle norme generali per l'esercizio dell'attività di somministrazione con lo scopo di perseguire alcune finalità e fra queste: la trasparenza del mercato, la concorrenza e la libertà d'impresa, la maggiore accessibilità del servizio sul territorio e una maggiore flessibilità nella regolazione del comparto degli esercizi di somministrazione.

L'Amministrazione Comunale recependo quanto contenuto nella normativa di settore ha inteso adeguare gli orari degli esercizi di somministrazione tenendo in debito conto le esigenze dei residenti e stabilendo limitazioni all'orario di apertura al pubblico a salvaguardia dell'interesse collettivo e della sicurezza pubblica, così come previsto dal comma 2) art. 17 della L.R. 38/06

In particolare tale valutazione ha coinvolto quegli esercizi presenti nella parte definita “Centro Abitato” in quanto, sia per la concentrazione di residenti che per la ristrettezza degli spazi, non si è ritenuto di liberalizzare l’orario delle attività durante le ore notturne.

Art. 1 Attività di somministrazione di alimenti e bevande

- a) L’orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi è lasciato alla libera determinazione dell’esercente, nell’ambito della fascia oraria che va dalle ore 05.00 alle ore 02.00.
- b) Viene stabilito un orario minimo di apertura giornaliera di ore 5;
- c) L’esercente ha l’obbligo di comunicare l’orario adottato, i turni di ferie ed i giorni di chiusura settimanale, nel caso in cui intenda avvalersene, con esposizione di apposito cartello esterno all’esercizio;
- d) L’esercente, a seguito di opportuna comunicazione agli uffici comunali competenti, può posticipare la chiusura dell’esercizio alle ore 03.00 nei seguenti giorni:
 - venerdì
 - sabato e prefestivi
 - l’ultima settimana di carnevale
 - in modo continuato dal 01 giugno al 15 settembre di ogni anno
- e) Gli esercenti che si avvalgono di giornate di chiusura settimanale hanno facoltà, senza obbligo di comunicazione, di derogare a tale chiusura nei giorni o nei periodi sottoindicati:
 - prefestività o festività infrasettimanali
 - dal 1° dicembre alla domenica successiva al 6 gennaio
 - nella settimana precedente la S. Pasqua
 - martedì grasso
 - nella settimana in cui hanno luogo fiere o manifestazioni organizzate dal Comune
 - il 14 febbraio - San Valentino
 - l’8 marzo - festa della donna
 - nella settimana di chiusura dell’anno scolastico
 - nei giorni di apertura dei seggi in occasione di consultazioni elettorali.

Art. 2 – Deroghe all’art. 1

L’Amministrazione Comunale, per gli pubblici esercizi che svolgono l’attività al di fuori della zona definita “Centro Abitato”, può derogare a quanto contenuto al punto a) dell’art. 1 e previo rilascio di apposita autorizzazione può concedere la prosecuzione dell’orario di apertura anche oltre le ore 02.00. La Giunta Comunale valuterà le singole richieste esprimendo un parere sulla base delle caratteristiche dell’esercizio, sulla sua ubicazione, sulla viabilità della zona (parcheggi adeguati, vicinanza di arterie di forte traffico), sul numero di occupati nonché sul corretto svolgimento dell’attività. L’autorizzazione di cui sopra può essere revocata in ogni momento qualora si vengano a creare problematiche connesse a quanto sopra elencato.

Art. 3 – Attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande

Le somministrazioni temporanee di alimenti e bevande rispettano l’orario stabilito dal provvedimento autorizzativo che le abilita.

Art. 4 – Esercizi misti

Negli ”esercizi misti”, devono essere osservati gli orari di apertura come riportato al punto a) dell’art.1 (fascia oraria dalle 05.00 alle 02.00) nel caso che l’attività prevalente

(individuata come quella che occupa una superficie di utilizzo pari ad almeno $\frac{3}{4}$ di quella totale) sia di pubblico esercizio.

Art. 5 – Esercizi posti in specifiche strutture

L'orario delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicate all'interno dei centri commerciali, deve essere comunicato ai competenti uffici comunali con il nulla-osta della struttura che li ospita.

Art. 6 – Attività annesse a strutture alberghiere

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande annesse a struttura alberghiera o ricettiva possono essere svolte anche al di fuori degli orari previsti dal presente provvedimento, esclusivamente a favore di coloro che sono ospitati nella struttura.

Art. 7 – Cartello Orario

L'esercente ha l'obbligo di esporre al pubblico un cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio, indicante l'orario di apertura e chiusura prescelto ed i turni di ferie.

Art. 8 Piccoli intrattenimenti musicali legati all'attività del pubblico esercizio

Per piccoli intrattenimenti musicali si intendono tutte le attività ludico/ricreative da svolgersi all'interno e all'esterno dei locali oggetto del presente provvedimento e dei circoli privati, che contemplano l'esecuzione di brani musicali/canori (dal vivo o per riproduzione) o qualsiasi altro tipo di intrattenimento che possa recare emissione/immissione sonora e che non prevedano ballo e/o altre attività che necessitano di specifica autorizzazione.

Tali intrattenimenti sono ammessi nei giorni feriali e festivi fino alle ore 00.30 e nei giorni prefestivi e festivi antecedenti un'altra festività fino alle ore 1.00

Per ogni pubblico esercizio è ammessa autorizzazione in deroga all'orario sopra indicato (nei soli giorni prefestivi e festivi antecedenti un'altra festività) previa richiesta da presentarsi ai competenti uffici comunali almeno 7 giorni prima dell'evento, per un massimo di n. 3 intrattenimenti all'anno e comunque, in caso di rilascio, non oltre le ore 2.00

Sono fatti salvi i limiti di emissioni ed immissioni rumorose imposti dal vigente regolamento acustico comunale, le leggi vigenti che regolano tale materia e le eventuali autorizzazioni necessarie.

Art. 9 sale da gioco - esercizi pubblici di telefonia ed internet

- a) L'orario di apertura e chiusura delle sale da gioco e da scommesse all'interno del centro abitato è il seguente: 09.00 – 01.00. Le sale da gioco e/o da scommesse situate all'interno di pubblici esercizi o di altra attività osservano l'orario delle strutture in cui operano.
- b) Gli esercizi pubblici di telefonia ed internet, cosiddetti "phone center" ed "internet point" dotati di apposita licenza rilasciata dalla questura ai termini di legge, possono restare aperti esclusivamente tra le ore 7.00 e le ore 22.00
- c) L'esercente ha l'obbligo di comunicare l'orario adottato ed i giorni di chiusura settimanale, nel caso in cui intenda avvalersene; ogni eventuale variazione di orario e giorno di chiusura deve essere preventivamente comunicato ai competenti uffici comunali.

Art. 10 – Riduzione dell'orario

Il Sindaco, per esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dell'inquinamento acustico ed ambientale, può ridurre, anche per singoli esercizi gli orari di svolgimento dell'attività.

Art. 11 – Revoche

La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia di orari di apertura e chiusura delle attività in essa previste.

AVVISA

Che a norma della presente ordinanza è fatto obbligo a chiunque di osservare quanto disposto.

Copia della presente ordinanza viene affissa all'albo, consegnata a termine di legge ai diretti interessati ed inviata per le competenze inerenti il controllo del territorio a:

- Comando Polizia Municipale
- Comando Stazione Carabinieri
- Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Novi Ligure

e per conoscenza all'Associazione commercianti/artigiani di Serravalle Scrivia

Serravalle Scrivia li: 22 GIUGNO 2010

IL SINDACO
Antonio MOLINARI